



COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

Provincia di Napoli

Ai Responsabili di Settore
Ai Componenti la Giunta Comunale
Al Revisore dei Conti

SEDE

CIRCOLARE 1/2017

OGGETTO: Gli affidamenti diretti dopo il “decreto correttivo” (d.lgs. 56/2017).

Le modifiche introdotte con il decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici interessano i più rilevanti istituti giuridici che disciplinano l'iter procedimentale riguardante i pubblici affidamenti di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di semplificazione, introdotte dal D.Lgs. 56/2017 e riguardanti le procedure negoziate sotto soglia non sono tutte contenute nell'art. 36 del Codice, ma anche in altre disposizioni che regolamentano singoli ambiti di disciplina.

Va comunque puntualizzato che **il legislatore consente di fruire di strumenti d'acquisto più flessibili, sempre nell'assoluto ed imprescindibile rispetto dei principi generali di trasparenza e prevenzione della corruzione, imparzialità ed economicità.**

Lo scopo della odierna circolare, nel rispetto dei suddetti principi quale priorità per assicurare una legittima ed efficiente gestione della cosa pubblica, è quello di fornire un quadro d'insieme, quanto più possibile sintetico ma altresì esaustivo, anche al fine di evitare irregolarità procedurali che possano comportare la illegittimità delle relative procedure .

- **La nuova disciplina contenuta nell'art. 36 del d.lgs. 50/2016 riguardante le procedure negoziate sotto soglia**

Il d.lgs. 56/2017 ha ampliato, con una serie di modifiche normative, i principi generali ai quali devono sottostare tutte le procedure negoziate sotto soglia.

Il nuovo comma 1 dell'art. 36 è pertanto il seguente (modifiche del “correttivo” in grassetto e tra parentesi parti cassate):

“1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi (di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione) **di cui agli articoli 30, comma 1 e 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti** e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”. Le stazioni appaltanti possono altresì applicare le disposizioni di cui all'art. 50”.

Come si può rilevare, vengono richiamati i principi contenuti in ben 4 articoli del Codice dei contratti.

Il rinvio all'articolo 30, comma 1, comporta l'ingresso, nelle procedure negoziate sotto soglia, di **principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.**

Inoltre, il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, a criteri ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

Altra disposizione da rispettare è quella di cui all'art. 34, il quale prevede che tutte le procedure d'appalto devono dare attuazione ai **criteri ambientali minimi** (c.a.m.) ispirati al *Green Public Procurement*. Si evidenzia che mentre la versione dell'art. 34 antecedente alle modifiche del "correttivo" prevedeva l'obbligo dei criteri ambientali per un valore pari al 50% dell'appalto, incrementato di anno in anno da appositi decreti ministeriali, la nuova versione del suddetto articolo prevede ora l'applicazione, da subito, dei suddetti criteri per il 100% del valore del contratto, per appalti di qualunque valore economico e quindi anche per le procedure negoziate sotto soglia. Ovviamente, i criteri ambientali vanno applicati per i soli settori merceologici nei quali il Ministero dell'ambiente ha emanato appositi decreti che precisano le caratteristiche minime che i beni o servizi devono possedere.

Sino ad ora i settori interessati sono stati i seguenti:

- arredi (mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archiviazione e sale lettura);
- edilizia (costruzioni e ristrutturazioni di edifici con particolare attenzione ai materiali da costruzione, costruzione e manutenzione delle strade);
- gestione dei rifiuti;
- servizi urbani e al territorio (gestione del verde pubblico, arredo urbano);
- servizi energetici (illuminazione, riscaldamento e raffrescamento degli edifici, illuminazione pubblica e segnaletica luminosa);
- elettronica (attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio e relativi materiali di consumo, apparati di telecomunicazione);
- prodotti tessili e calzature;
- cancelleria (carta e materiali di consumo);
- ristorazione (servizio mensa e forniture alimenti);
- servizi di gestione degli edifici (servizi di pulizia e materiali per l'igiene);
- trasporti (mezzi e servizi di trasporto, Sistemi di mobilità sostenibile).

Altra disposizione che entra di diritto nell'ambito delle procedure negoziate sotto soglia è l'art. 42, concernente il conflitto di interesse e l'obbligo della stazione appaltante di prevedere **misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione negli appalti pubblici**.

Infine, viene previsto il recepimento della "**clausola sociale**" di cui all'art. 50 del Codice, il quale impone (prima era solo facoltativa) negli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera (appalti nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto) l'inserimento di clausole volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione, da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Tale disciplina, da armonizzare opportunamente con il principio di libertà di iniziativa economica e imprenditoriale tutelata dal diritto dell'Unione europea, risulta facoltativa per le tutte le procedure negoziate sotto soglia, per espressa previsione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 36.

Tuttavia, le novità più importanti introdotte dal "correttivo" sono contenute nel comma 2 dell'art. 36, il quale prevede (modifiche del "correttivo" in grassetto e parti cassate in parentesi):

“2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (**adeguatamente motivato**), anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, **di almeno (cinque) dieci operatori economici per i lavori e per i servizi e le forniture**, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati”.

In sostanza, per le procedure infra 40.000 euro, viene prevista la possibilità di effettuare un affidamento diretto, senza la necessità di consultare almeno 2 operatori economici, come, invece richiesto nelle Linee guida ANAC n. 4, e (**apparentemente**, come meglio illustrato più avanti nella parte dedicata all'art. 32 del Codice) senza la necessità di una specifica motivazione in ordine alla scelta del contraente.

1. **Il primo aspetto di novità (l'affrancamento dall'obbligo di consultazione di un minimo di operatori economici), deve essere correttamente interpretato, alla luce del complesso delle disposizioni del Codice dei contratti.**

Va, infatti, subito fatto notare che lo stesso articolo 30, sopra esaminato ed espressamente richiamato come norma da applicare nelle procedure negoziate sotto soglia, impone il principio di economicità e ciò implica l'obbligo posto a carico del RUP di ricercare sempre le soluzioni più opportune per attuare il risparmio delle risorse pubbliche. In sostanza se si utilizza denaro della collettività occorre evitare gli sprechi, ricercando le soluzioni più economiche, le quali, è bene precisarlo, non sono solo collegate alla minor spesa, ma anche ad una adeguata qualità del prodotto o servizio da acquisire.

Nel provvedimento di affidamento di un appalto si rende necessario affermare sempre la congruità del prezzo pagato.

La congruità rappresenta il corretto equilibrio tra prezzo e qualità minima che il prodotto o servizio deve possedere per essere adatto a soddisfare le esigenze di chi lo deve utilizzare.

Anche la giurisprudenza si è sempre mossa nel richiamare la necessità che le procedure di affidamento di un appalto siano attuate con criteri di confronto, anche quando riguardano acquisti di modesto valore economico.

In conclusione, il confronto almeno tra prezzi di mercato, magari desunti da internet, da pubblici elenchi, cataloghi o appositi listini, resta un adempimento quanto meno raccomandabile ad ogni RUP, per suggerire, in modo legittimo, le ragioni della propria scelta.

2. **La semplificazione introdotta dall'art. 32 del d.lgs. 50/2016**

Altro aspetto di novità contenuto nell'art. 36, riguarda **l'apparente abrogazione dell'obbligo di motivare il provvedimento di affidamento diretto di cui al comma 2, lett. a) del citato articolo.**

La novità va analizzata alla luce di quanto disposto dall'art. 32 del Codice.

Infatti, il comma 2 dell'art. 32 del Codice dispone (modifiche apportate dal "correttivo" in grassetto e cassate in parentesi) che:

"Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti".

L'innesto normativo opera solo per le procedure negoziate di valore inferiore ai 40.000 euro e la semplificazione consiste nella possibilità di procedere all'affidamento dell'appalto mediante l'adozione di un unico provvedimento; quello di affidamento. Il legislatore utilizza il termine "**determina a contrarre**" ma in realtà si riferisce, nella sostanza, all'atto d'affidamento, tenuto conto che, nel descriverne il contenuto cita "l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali", i quali identificano l'atto mediante il quale la stazione appaltante provvede ad assegnare l'appalto all'operatore economico.

La disposizione appena esaminata richiama un passaggio contenuto nelle Linee guida n. 4 dell'ANAC, il quale aveva anticipato la semplificazione utilizzabile per le procedure d'affidamento di più modesto valore economico.

Si tratta del punto 3.1.3 delle Linee guida citate, nel quale leggiamo che: *"In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale"*.

La differenza della portata applicativa che si percepisce confrontando il nuovo comma 2 dell'art. 32 ed il passaggio delle Linee guida sopra riportato è di tutta evidenza.

Infatti, la semplificazione introdotta dalle Linee guida può trovare applicazione solo *"In determinate situazioni"* ben individuate, mentre la semplificazione introdotta nel Codice con il decreto correttivo, è di più ampio respiro poiché trova applicazione in tutte le procedure di valore inferiore ai 40.000 euro.

L'art. 32 consente ora di delineare meglio la questione riguardante **l'apparente cancellazione dell'obbligo di motivare l'affidamento diretto**, così come previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a).

Come si può notare, infatti, **il legislatore impone al RUP di illustrare nel provvedimento di affidamento diretto "le ragioni della scelta del fornitore"**. Conseguentemente l'obbligo motivazionale, apparentemente espunto dalla disciplina degli affidamenti diretti infra 40.000 euro, viene pienamente riabilitato quale **elemento indispensabile** per legittimare l'iter procedimentale ed il provvedimento (unico) di assegnazione dell'appalto.

A ben vedere, interviene in soccorso della tesi dell'obbligo di **motivare anche il provvedimento che dispone in merito agli affidamenti diretti di più modesta entità** anche il principio generale

contenuto nell'art. 3 della legge 241/1990, il quale impone l'obbligo di motivare tutti i provvedimenti amministrativi.

3. Problematiche contabili legate all'utilizzo di un unico provvedimento

La soluzione offerta dal legislatore, di adottare un unico provvedimento (quello di affidamento) nelle procedure negoziate di valore inferiore a 40.000 euro deve comunque essere valutata con una certa attenzione dal RUP, onde evitare di trovarsi esposto al rischio di un possibile danno erariale derivante dalla mancata copertura finanziaria della spesa.

4. La trattativa diretta del mercato elettronico della pubblica amministrazione

Una modalità di acquisto che utilizza le regole sino ad ora descritte riguardante gli affidamenti diretti, magari con l'adozione anche di un unico provvedimento, è rappresentata dalla "trattativa diretta" sul mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Tale procedura si aggiunge agli strumenti dell'RDO (richiesta di offerta) e dell'ODA (ordine diretto d'acquisto) già presenti sulla piattaforma del MePA.

CONSIP precisa che, oltre all'ordine diretto e alla richiesta di offerta, gli utenti delle pubbliche amministrazioni possono selezionare nel carrello degli acquisti la "trattativa diretta".

Viene anche affermato che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico.

CONSIP ha evidenziato che la trattativa diretta (al pari di una RDO) possa essere avviata da un'offerta a catalogo o da un oggetto generico di fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica.

Non dovendo garantire pluralità di partecipazione, la Trattativa diretta non ne presenta le tipiche richieste informative (criterio di aggiudicazione, parametri di peso/punteggio, invito dei fornitori, gestione dei chiarimenti, gestione delle buste di offerta, fasi di aggiudicazione).

La Trattativa diretta viene indirizzata ad un unico fornitore e risponde a due precise fattispecie normative:

1) affidamento diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), d.lgs. n. 50/2016;

2) procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63 d.lgs. 163/2006 (per importi fino al limite della soglia comunitaria nel caso di beni e servizi, per importi fino a 1 milione di e nel caso di lavori di manutenzione).

Sempre secondo le indicazioni fornite da Consip, gli oggetti di fornitura richiesti possono appartenere anche a bandi diversi, in tal caso il fornitore dovrà essere abilitato a tutti i bandi oggetto della trattativa per poter sottomettere la propria offerta.

Infine, come per la RDO, anche nella trattativa diretta le operazioni di trasmissione della richiesta, di risposta del fornitore e dell'eventuale formalizzazione del contratto, vanno effettuate a sistema, secondo le consuete modalità di formalizzazione (caricamento a sistema dei documenti firmati digitalmente).

5. Altre disposizioni introdotte dal "correttivo" riguardanti gli affidamenti diretti di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) - articoli 93 e 103 - art. 95 - art. 77 -

Il panorama delle disposizioni dettate per le procedure negoziate sotto soglia di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) non è completo senza l'esame di alcuni altri articoli del Codice dei contratti modificati dal "correttivo".

Si intende fare riferimento agli articoli 93 e 103 riguardanti le **garanzie provvisorie e definitive**. In entrambe le disposizioni viene resa facoltativa la richiesta delle suddette tutele per le procedure negoziate di valore inferiore a 40.000 Euro .

Anche l'art. 95 contiene disposizioni rilevanti riferite alle procedure negoziate di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), **esonero le suddette dall'obbligo di motivare l'utilizzo del criterio del minor prezzo.**

Infatti, il comma 3 del citato articolo esclude, in via prioritaria dall'obbligo di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa gli appalti dei servizi sociali o comunque quelli ad alta intensità di manodopera, stabilendo che: "Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

- a) *i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)*".

Inoltre, il comma 4 stabilisce che: "4. *Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:*

- a) **fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d) , per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8;**

- b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

- c) per i servizi e le forniture **di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo**".

In sostanza, viene a crearsi una sorta di "zona franca" ove l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (visto con estremo favore dal legislatore) è meramente facoltativo e rimesso alle valutazioni del caso specifico condotte dalla stazione appaltante.

L'art. 95 contiene anche un'ulteriore disposizione di semplificazione per le procedure under 40.000 euro.

Si tratta del comma 10, il quale, riscritto dal "correttivo", impone oggi l'obbligo per l'operatore economico di inserire nell'offerta, a pena di esclusione, i costi di sicurezza aziendali e quelli del personale (questi ultimi reintrodotti proprio dal "correttivo").

Anche in questo caso viene creata una "zona franca" per le procedure di cui al comma 2, lettera a) dell'articolo 36.

Infatti, il comma 10 dispone che : "*Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)*".

Altra disposizione rilevante, sulla cui portata applicativa sussiste vivace polemica è quella di cui all'art. 77, comma 3, disciplinante la **composizione delle commissioni tecniche nelle gare qualità prezzo**.

L'articolo prevede che le citate commissioni debbano essere costituite da componenti scelti tra i commissari presenti nell'albo ANAC di prossima costituzione.

Tuttavia il legislatore prevede una deroga per le procedure negoziate di tutto il sotto soglia, svolte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il comma 3 prevede infatti che: *"La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il presidente.*

La portata applicativa della norma è tutta da chiarire, ad esempio con riferimento al termine "alcuni" la cui entità numerica è rimasta nel vago.

Restano, infine, confermate le regole di semplificazione già presenti nel d.lgs. 50/2016, come ad es. quelle che prevedono **l'esenzione dal periodo di stand still sostanziale in tutte le procedure negoziate sotto soglia**.

L'art. 32, comma 10 dispone infatti che *"10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi: (...)*

b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b)".

Infine, rimane intatto il limite economico per adempiere agli obblighi di programmazione degli acquisti di cui all'art. 21 del Codice, il quale, al comma 6, esenta tutti gli appalti di valore inferiore ai 40.000 euro: *"6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro".*

6. Un ultimo chiarimento riguarda il caso della procedura negoziata previa consultazione, in aderenza al modello di scelta del contraente, previsto dall'art. 36 del Codice dei contratti pubblici per l'affidamento dei contratti sotto soglia – **la cd. indagine di mercato**

Le "procedure negoziate" in generale (ed, in particolare, quella disciplinata dal richiamato art. 36) sono quelle "in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto" (art. 3, comma 1, lettera "uuu").

Dunque, le procedure negoziate sono caratterizzate da due distinte fasi:

- una di "consultazione", rivolta primariamente a verificare la sussistenza di operatori economici interessati e la loro disponibilità a partecipare ad una futura ed eventuale gara;
- una di negoziazione, cioè di gara.

La fase di consultazione si svolge attraverso **un'indagine di mercato** che è finalizzata, come indica l'ANAC (Linea Guida n. 4/2016), a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante.

Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

L'indagine di mercato si svolge attraverso un avviso esplorativo, da pubblicare sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", per un periodo minimo di quindici giorni, salvo minor termine per motivate ragioni di urgenza non inferiore, comunque a cinque giorni.

L'avviso deve contenere **OBBLIGATORIAMENTE** quanto segue:

- il valore dell'affidamento;
- gli elementi essenziali del contratto;
- i requisiti di idoneità professionale;
- i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria;
- le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- i criteri di selezione degli operatori economici da invitare;
- le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante.

Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.

Giova ricordare, al riguardo, che l'ANAC, nelle citate Linea Guida n. 4/2016, sostiene che: "*la stazione appaltante è obbligata al rispetto del criterio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. Pertanto, l'invito all'affidatario uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento".*

7. Conclusioni.

In conclusione, il quadro complessivo delineato fa comprendere come il legislatore abbia voluto introdurre nel Codice dei contratti disposizioni di semplificazione per le procedure di più modesto valore economico.

L'esatta portata applicativa delle norme (es. l'art. 77, comma 3, in materia di commissioni tecniche) non è sempre chiara, mentre in altri casi si rende necessario confrontare la nuova disciplina con gli strumenti di contabilità pubblica (si vedano le problematiche riguardanti l'art. 32, comma 2 concernente l'adozione del solo provvedimento di affidamento), adottando soluzioni adeguate.

In ogni caso tutti gli affidamenti devono avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, prevenzione della corruzione e trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione.

La presente circolare sarà pubblicata nella sezione trasparenza del sito istituzionale dell'Ente.

IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Fabiana Lucadamo